

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il sussidiamento delle piazze di tiro

(del 26 giugno 1961)

La legislazione federale obbliga i Comuni ad organizzare sul loro territorio le piazze di tiro in funzione del tiro militare obbligatorio fuori servizio. Non sono però assegnati sussidi e gli unici ai quali i Comuni possono attingere sono quelli elargiti dall'organizzazione Sport-toto. L'importo è praticamente irrisorio, per cui i Comuni sono costretti ad assumersi quasi integralmente l'onere delle spese. Vero è che un regolamento cantonale, come è detto nel messaggio, prevede altri sussidi che però non possono assolutamente risolvere le situazioni che i Comuni medesimi devono affrontare.

I poligoni di tiro, nella loro stragrande maggioranza, sono stati aperti or sono molti anni; la loro attrezzatura, se non è rudimentale, non corrisponde più alle moderne esigenze di garanzia e di incolumità per le persone. Il fervore edilizio, che ha contraddistinto quasi tutti i Comuni del Cantone in questo dopoguerra, ha avvicinato le piazze di tiro, a suo tempo costruite in periferia, al centro abitato, con tutte quelle conseguenze tutt'altro che vantaggiose per la pubblica quiete. E' questa una delle ragioni principali, oltre quella della intrinseca inefficienza degli impianti, che obbliga i Comuni, e sono parecchi, a predisporre nuove piazze di tiro per non intralciare l'espansione edilizia, per salvaguardare la quiete pubblica e non da ultimo per garantire in parecchi casi l'incolumità fisica delle persone.

La spirale ascensionale dei prezzi dei terreni ha pure colpito le nostre campagne, posti idonei e necessari per le costruzioni degli stands. Fosse soltanto da questo profilo ben si intuisce quali sono gli oneri cui i Comuni, anche i più piccoli, devono soggiacere; oneri ovviamente ed enormemente sproporzionati alle loro possibilità finanziarie. Non è altresì da dimenticare che parecchi poligoni di tiro hanno potuto essere a suo tempo costruiti, facendo capo a costituzioni di servitù quali quelle previste dall'art. 781 del CCS. Oggi queste servitù, dopo un periodo relativamente lungo, vengono a scadere e il proprietario o i proprietari non acconsentono più ad un rinnovo per il semplice fatto che i loro terreni una volta prettamente agricoli e trovantisi in zone relativamente sperdute, sono oggi appetiti per costruzioni civili. E' pure impensabile che attualmente il o i proprietari, per le suddette ragioni, acconsentano all'iscrizione di servitù. Questo metodo, per la costruzione delle piazze di tiro, non è più, almeno da noi, praticamente applicabile, è anzi irrealizzabile. L'unica soluzione quindi che si presenta ai Comuni è quella appunto dell'acquisto dei terreni per una superficie minima di circa 10.000 mq. Il grave impegno finanziario per la soluzione dell'obbligo dettato dalla legislazione federale, investe pure i grossi Comuni.

Il messaggio governativo cerca, nel limite delle nostre possibilità, di aiutare la soluzione di questi problemi, portando il sussidio al 20 % trattandosi di costruzioni eseguite da singoli Comuni e al 30 % se le dette costruzioni vengono assunte da consorzi di Comuni.

La vostra Commissione ha modificato l'art. 3 del progetto di legge che assume la seguente formulazione :

« Art. 3. — Quando la circostanza o il pubblico interesse lo giustifichino, il Consiglio di Stato ordinerà la costituzione di consorzi di Comuni per l'esecuzione di una unica piazza di tiro. In tal caso l'importo del sussidio può raggiungere il 40 % della spesa preventivata ».

Quando quindi le circostanze o il pubblico interesse sono dati il Consiglio di Stato non avrà più la facoltà di ordinare la costituzione di consorzi, ma dovrà, per legge, ordinarli (ordinerà). La scelta della formula imperativa trova indubbiamente la sua importante ragion d'essere in quanto non è fenomeno raro constatare che Comuni, per vieti motivi di campanilismo o di millantata autonomia comunale, impediscono la costituzione di consorzi che verrebbero a risolvere situazioni che il Comune opponente non saprebbe mai attuare.

Un'altra ragion d'essere di questa disposizione imperativa è data dal fatto che Comuni, pur avendo la buona volontà per attuare l'opera, anche a costo di gravi sacrifici, non possono avere a disposizione quel terreno idoneo che si trova invece in un altro Comune. La costituzione di Consorzi viene ancora ad alleggerire l'onere finanziario, soprattutto nei piccoli Comuni, quando si pensi che per la costruzione di una sufficiente piazza di tiro occorrono oggi centinaia e centinaia di migliaia di franchi. Queste poche considerazioni di massima sulle circostanze e il pubblico interesse, dovrebbero dettare al Consiglio di Stato, di ritenere facilmente raggiunti gli estremi per ordinare la costituzione di consorzi. In altre parole l'ordine per la costituzione del Consorzio, dovrebbe essere la regola, vorremmo quasi dire la politica del Consiglio di Stato in questa materia.

Date queste premesse l'aumento del sussidio cantonale dal 30 al 40 % non dovrebbe costituire un onere gravoso per la cassa dello Stato. Anzi si è dell'opinione che attraverso la costituzione di Consorzi nel senso auspicato più sopra, l'erario malgrado l'aumento del sussidio, verrà ad essere meno gravato. Nella Commissione si è affacciata la possibilità di stabilire una scala proporzionata dei sussidi da erogarsi in funzione del costo complessivo delle piazze di tiro. Detta scala verrà però praticamente dettata dalle diverse circostanze. Innanzitutto perchè i sussidi rispettivamente del 20 e del 40 % sono un limite massimo e quindi il Cantone li determinerà in funzione delle possibilità finanziarie dei singoli Comuni, siano essi consorziati o no. Secondariamente perchè detta scala proporzionale si attuerà da se stessa in funzione del costo degli impianti. Sul complesso del decreto legislativo occorre ancora rilevare che i beneficiati, soprattutto se si consorzieranno, sono i piccoli Comuni. A mente della Commissione il Consiglio di Stato dovrebbe influenzare la costruzione delle piazze di tiro in zone il più possibile lontane dagli abitati in modo tale che vengano preservate dallo sviluppo edilizio per molti anni o che comunque non abbiano a nuocere la pubblica quiete.

Sempre a mente della Commissione dovrebbero unicamente essere sussidiati quegli impianti necessari alla esecuzione del tiro militare obbligatorio fuori servizio; esclusi quindi quegli impianti che potrebbero essere costruiti per il tiro alla pistola o al piccolo calibro.

Fatti questi rilievi la Commissione propone al Gran Consiglio di voler approvare il decreto legislativo con la riforma del suo articolo 3.

Per la Commissione della Gestione :

Bernasconi B., relatore

Agustoni — Boffa — Borella A. —
Generali — Giovannini — Guscelli
— Jolli — Olgiati — Pelli — Rossi-
Bertoni — Verda — Visani — Wyler